



Professionisti

Liquidazione IVA

Riferimenti normativi

DPR 633/72

In generale, i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati alla liquidazione periodica dell'IVA.

Fine della liquidazione

La liquidazione periodica è l'operazione di determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini IVA relativamente ad un determinato periodo di tempo.

Contenuto della liquidazione

In estrema sintesi il calcolo della liquidazione IVA prevede le seguenti operazioni:

- + IVA esigibile (a debito) sulle fatture emesse nel periodo di riferimento
 - + IVA esigibile (a debito) sui corrispettivi emessi nel periodo di riferimento
 - IVA detraibile (a credito) delle fatture di acquisto registrate nell'apposito registro nel periodo di riferimento
- = IVA a debito / a credito

Maturazione del credito / debito IVA

Al riguardo è utile ricordare che l'IVA a debito che sorge sulle fatture emesse (o di vendita) e sui corrispettivi è esigibile anche qualora non si sia proceduto alla registrazione di detti documenti negli appositi registri; diversamente, l'IVA a credito che sorge sulle fatture ricevute (o di acquisto) è detraibile solamente se le fatture di acquisto siano state registrate nell'apposito registro.

Periodicità della liquidazione

La liquidazione IVA può essere mensile o trimestrale.

In generale, l'IVA deve essere versata mensilmente, ossia entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.

A titolo esemplificativo, l'IVA relativa al mese di Gennaio dovrà essere versata entro il 16/02.

Il titolare di partita IVA che non supera un determinato volume d'affari può optare per la liquidazione trimestrale dell'IVA.

L'IVA a debito liquidata trimestralmente deve essere versata entro il 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento.

A titolo esemplificativo, l'IVA relativa al primo trimestre dovrà essere versata entro il 16/05.



Professionisti

Interessi per i contribuenti trimestrali

Chi opta per la liquidazione IVA trimestralmente deve versare, oltre all'IVA a debito, anche l'interesse; attualmente la misura degli interessi da corrispondere è dell'1%.

Esempio:

IVA a debito del trimestre 500,00 euro.

Interesse 5,00 euro.

E' utile evidenziare che l'interesse passato dal contribuente trimestrale non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Possano optare per la liquidazione trimestrale dell'IVA:

- i professionisti che, nell'anno precedente, non hanno superato un volume di affari di euro 400.000,00.

Il volume d'affari usato per calcolare i limiti appena visti è quello risultante dalla dichiarazione annuale IVA dell'anno precedente.

Occorre, peraltro, osservare che l'opzione per la liquidazione dell'IVA trimestrale si desume dal comportamento concludente del professionista e deve essere comunicata nella prima dichiarazione utile dopo l'esercizio dell'opzione.

Per maggiori informazioni: info@rgabrielli.it